

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Atto di riassunzione

per il sig. RODIO Leonardo (RDOLRD95R25A662P), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Marco Palieri (PLRMRC67H05A662S) – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di PEC marcopalieri@cnfpec.it nonchè – con domicilio eletto in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso lo studio del dr. Alfredo Placidi;

contro

- ✓ il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- ✓ l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del Rettore p.t.;
- ✓ il CINECA, in persona del leg. rapp. p.t.;

nei confronti

dei sig.ri AIELLO Diego e COMPAGNONE Annamaria.

§§§§§

Il sottoscritto, avv. Marco Palieri, quale difensore, giusta procura speciale in atti, del sig. RODIO Leonardo;

PREMESSO

- i. che con atto notificato e depositato nei modi e nei termini di legge, il sig. Rodio proponeva il seguente atto di ricorso:

MANDATO: con la presente delego l'avv. Marco Palieri a rappresentarmi e difendermi, con ogni facoltà di legge, nel presente giudizio, compreso, previamente informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, il necessario trattamento dei dati personali.

Ritengo il vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica, e vi delego a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento, nessuno escluso.

Eleggo domicilio presso di voi, in

Donna V. Cosseria
N. 2 C/O STUDIO
DR. A. PLACIDI

(Leonardo RODIO)

Leonardo Rodio

(per autentica)

(avv. Marco Palieri)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI BARI

Ricorre

il sig. RODIO Leonardo (RDOLRD95R25A662P), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Marco Palieri (PLRMRC67H05A662S) – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di PEC marcopalieri@cnfpec.it – con domicilio eletto in Bari, alla via Venezia n. 14;

contro

- ✓ il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- ✓ l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del Rettore p.t.;
- ✓ il CINECA, in persona del leg. rapp. p.t.;

nei confronti

dei sig.ri AIELLO Diego e COMPAGNONE Annamaria.

per l'annullamento, previa sospensiva,

- a. del decreto n. 1641 del 7.5.2014 del Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", di approvazione degli atti del concorso di ammissione per l'anno accademico 2014/15, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso la stessa Università di Bari;
- b. dei verbali tutti della procedura concorsuale e delle relative graduatorie;
- c. del decreto rettorile n. 402 del 7.2.2014 e dei decreti ministeriali n. 85 del 5.2.2014 e n. 449 del 12.6.2013, nella parte in cui prevedono (oltre alla presenza di un codice a barre, anche) la presenza di un codice numerico sul materiale concorsuale;
- d. di ogni altro o provvedimento presupposto, conseguente ovvero comunque connesso a quelli innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli ivi citati.

FATTO

1. L'odierno ricorrente ha partecipato alle prove di ammissione, tenutesi in

data 9.4.2014, per l'accesso programmato ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 dell'Università degli Studi di Bari, "Aldo Moro".

Il ricorrente ha superato le suddette prove, avendo conseguito un punteggio superiore a quello minimo (20 punti) previsto dall'art. 10, comma 1, del d.m. n. 85 del 2014.

Egli tuttavia **non risulta collocato in posizione utile nella graduatoria finale**, venendo preceduto da altri concorrenti che hanno fornito un maggior numero di risposte esatte e quindi ottenuto un maggiore punteggio finale.

2. Con decreto n. 1641 del 7.5.2014, il Magnifico Rettore dell'Università di Bari ha approvato gli atti tutti della procedura concorsuale.

3. Con nota del 20.5.2014, l'Amministrazione universitaria consentiva l'accesso agli atti, consegnando al ricorrente parte di quanto dallo stesso richiesto.

4. Nelle more dell'ottenimento di tutta la documentazione richiesta, e con riserva di eventuali motivi aggiunti, si osserva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi.

Il presente ricorso viene notificato anche a due concorrenti collocatisi nella graduatoria finale in posizione utile ai fini dell'accesso ai soli fini del necessario contraddittorio ex art. 41, comma 2, c.p.a.

DIRITTO

1. **Violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 1 – 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio di segretezza ed anonimato della prova. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio. Violazione dell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 487/94; dell'art. 13 d.P.R. n. 3/57; dell'art. 7 d.P.R. n. 686/57; dell'art. 9, lett. n), d.m. n. 85/14. Eccesso di potere per irrazionalità contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.**

La procedura concorsuale si è svolta con modalità che rendevano obiettivamente possibile ed agevole la violazione della segretezza e dell'anonimato delle pro-

ve.

Tale circostanza vizia ex se la procedura svolta, senza necessità che il ricorrente fornisca la prova concreta di tale violazione e le conseguenze sulla propria posizione soggettiva.

Sul punto, la giurisprudenza è ormai univoca:

- ✓ *Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti" (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 26 del 20.11.2013);*
- ✓ *Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè " senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli". (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). A sostegno di tale orientamento si osserva che " L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole,*

di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso." (cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013). In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 (richiamato dall'ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore " non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza." (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 26 cit.);

- ✓ *La regola di anonimato delle prove scritte nelle procedure di concorso e, in generale, di tutte le pubbliche selezioni, si impone a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltreché di quelli di buon andamento e di imparzialità della P.A., che è chiamata ad operare le proprie valutazioni senza rischio di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, III, n. 2687 del 26.5.2014);*
- ✓ *Ai fini della violazione della regola dell'anonimato delle prove scritte di concorso, non va verificato se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell'avverarsi di tale evenienza. Infatti, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore, non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza" (Cons. Stato, n. 2687 cit.);*
- ✓ *La violazione dell'anonimato delle prove scritte nei pubblici concorsi comporta un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull'effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione"*

(Cons. Stato, nn. 26/13 e 2687/14 cit.)

Ciò detto, e tornando ai fatti di causa, si osserva quanto segue.

Come è noto, la normativa in materia di concorsi e la relativa elaborazione giurisprudenziale è ferma nel ritenere che eventuali segni apposti sugli elaborati scritti, idonei ad identificare il concorrente, comportano violazione della fondamentale regola dell'anonimato, cogente ed inderogabile in ogni procedura comparativa.

Al riguardo si può rinviare alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, all'art. 13 del d.P.R. n. 3 del 1957, all'art. 7 del d.P.R. n. 686 del 1957, e, per quanto riguarda direttamente la procedura per cui è causa, alle disposizioni di cui **all'art. 9, lett. n), dell'allegato "1" al d.m. n. 85 del 5.2.2014 ed all'art. 6 del bando approvato col D.R. n. 402 del 7.2.2014**, laddove si precisa che sarà annullata la prova del candidato il cui "modulo risposte", o la busta che lo contiene, risulti firmato o contrassegnato dal concorrente o dalla commissione. Analoga esclusione avverrà persino qualora il concorrente non usi la penna ad inchiostro nero fornita dall'Università in sede di esame.

Come si vede, trattasi di disposizioni opportunamente severe, volte a garantire ex ante l'anonimato delle prove e la par condicio dei concorrenti. Qualsiasi segno potenzialmente idoneo a consentire l'identificazione del concorrente, od addirittura un inchiostro di diversa tonalità, può divenire motivo di esclusione dalla procedura.

Se non che, in guisa del tutto irrazionale e contraddittoria, è la stessa normativa che disciplina la prova e la stessa modulistica predisposta dall'Amministrazione universitaria che **assicura l'identificazione del candidato e la violazione dell'anonimato.**

Infatti, ad ogni concorrente, all'inizio della prova, viene consegnato un plico contenente materiale vario, fra cui, in particolare e per quanto maggiormente interessa ai fini di causa:

- ✓ una "**scheda anagrafica**" che ogni concorrente deve compilare inserendovi i propri dati personali negli spazi bianchi. Tale scheda anagrafica

riporta prestampato un codice a barre ed un codice numerico, unico ed irripetibile;

- ✓ un “**modulo risposte**” contenente una griglia con spazi da annerire, corrispondenti alle risposte ai quesiti. Tale “modulo risposte” riporta prestampato il medesimo codice a barre ed il medesimo codice numerico presente sulla scheda anagrafica;
- ✓ una “...**busta vuota provvista di finestra trasparente**...” all’interno della quale andrà inserito, al termine della prova, il “modulo risposte” compilato dal concorrente, in modo tale che attraverso la finestra trasparente si leggano i cennati codici, a barre e numerico;
- ✓ un foglio, che il concorrente è invitato perentoriamente a conservare, riportante il suo **username**, corrispondente al codice numerico di cui sopra.

Il “modulo risposte”, inserito nella “busta vuota provvista di finestra trasparente”, attraverso cui poter leggere i codici di identificazione, viene inviata al CINECA per la correzione.

La “*scheda anagrafica*”, riportante gli stessi codici di identificazione, insieme al resto del materiale consegnato al concorrente all’inizio delle prove, viene trattenuto dall’Università.

Il foglio riportante lo *username*, corrispondente, come si è detto, al codice numerico di identificazione, viene conservato dallo stesso concorrente.

Stando così le cose, visto che ogni concorrente è perfettamente consapevole del proprio “*codice numerico*” – che, non solo sarebbe facilmente trascrivibile durante le prove, ma corrisponde al personale *username* da utilizzare per verificare sul sito del MIUR i risultati del proprio test – sarebbe sufficiente comunicarlo ad uno dei soggetti coinvolti nella correzione degli elaborati per violare la regola dell’anonimato.

Altro che contrassegno potenzialmente idoneo a consentire l’identificazione o colore dell’inchiostro usato. Nella specie, il “modulo risposte” di ogni concorrente è provvista di una specifica “targa” di immediata e sicura identificazione.

Si pensi all'ipotesi (tutt'altro che peregrina o di ardua realizzazione) della consegna, a fine prova, di un modulo risposte non compilato (in tutto od in parte) dal concorrente, ed alla successiva segnalazione del codice numerico di identificazione ad uno dei soggetti coinvolti nella correzione, affinché questi possa individuare la busta ed il modulo e compilarlo e/o ultimarlo prima della correzione da parte del lettore ottico.

E l'individuazione "a valle" del modulo risposte del singolo concorrente non è affatto disagiata. Infatti, il plico contenente il modulo risposte è provvisto di una finestra trasparente appositamente destinata a consentire la lettura dall'esterno. Il codice numerico è di pronta individuazione: infatti dei 9 elementi (numeri e lettere) che lo compongono, le prime 4 sono uguali per tutti i concorrenti della sede, ed è quindi sufficiente una rapida scorsa alle ultime cifre per individuare il plico "giusto" a colpo d'occhio.

E come si è detto, non è necessario per il concorrente fornire la prova che questo sia effettivamente accaduto nel caso di specie, essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento del ricorso, che le particolari modalità di svolgimento delle prove lo consentissero.

Sul punto cfr. **Cons. Stato, II, n. 4233 del 14.10.2013**: *"...è possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso. Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove*

stesse, sia pure limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto il ricorso straordinario in oggetto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare al fine di sanare la situazione d'illegittimità così verificatasi".

L'aspetto che più lascia sgomenti è che tale criticità della procedura è ben nota all'Amministrazione, essendo stata già censurata dal giudice amministrativo, e che essa sarebbe facilmente risolvibile eliminando il *codice numerico* e lasciando il solo *codice a barre*, praticamente impossibile da memorizzare o trascrivere, ma di pari certezza nel "marchiare" gli elaborati.

2. Violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 1 - 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio dell'anominità. Omessa verbalizzazione delle operazioni concorsuali. Violazione del d.m. n. 85/2014, all. 1, artt. 10 e ss.

Se quanto innanzi dedotto è già sufficiente a giustificare l'accoglimento del ricorso – *ed in disparte ogni considerazione sulla misteriosa scomparsa, prima dell'inizio delle prove, di uno dei plichi contenenti il materiale concorsuale (di cui vi è traccia nei verbali, oltre che sulla stampa, anche nazionale), ancora oggi priva di spiegazione e resa ancora più inquietante dall'eccezionale circostanza che, all'esito delle prove, i primi 6 classificati della graduatoria nazionale (decine di migliaia di concorrenti) provengono tutti dall'Università di Bari* – si osserva quanto segue.

2.1 Dal verbale n. 2 del 8.4.2014, relativo alle prove svolte **presso la sede del Politecnico di Bari**, si ricava che, all'esito delle prove stesse, i concorrenti (fra i quali l'odierno ricorrente) hanno proceduto alla consegna del materiale ricevuto all'inizio delle prove. Tali operazioni vengono così verbalizzate dalla Commissione:

*"La prova concorsuale ha quindi termine all'ora prestabilita. Durante la fase di consegna, il personale di vigilanza ha cura, in presenza di ciascun candidato, di **chiudere solo** la busta contenente il modulo risposte valido e di **ritirare tutto** il materiale consegnato (questionario, scheda anagrafica,*

modulo risposte non valido ed annullato)".

Di cosa sia stato di tale materiale non vi è ulteriore traccia. Mentre negli altri verbali delle prove svolte presso le sedi della Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Medicina, vi si legge che tale materiale immediatamente "*...viene raccolto in pacchi chiusi e firmati dai rispettivi responsabili d'aula...*", nel verbale delle prove svolte presso il Politecnico nulla viene detto al riguardo.

Vi si legge solo che il materiale raccolto (alle 12.40) viene consegnato alle 14.30 al responsabile d'aula per i successivi adempimenti.

In altre parole, non vi è prova alcuna che le schede anagrafiche, sulle quali, come si è detto, era impresso il codice numerico siano state immediatamente conservate con modalità che escludevano l'accesso da parte dei commissari e del personale di vigilanza.

Di converso, secondo la *lex specialis* della procedura concorsuale, il presidente della commissione od il responsabile d'aula avrebbe dovuto confezionare appositi contenitori in cui racchiudere il materiale concorsuale.

2.2 Sotto altro aspetto, vi sono omissioni parimenti gravi.

Tutte le operazioni di correzione degli elaborati sono stati compiuti dal CINECA. Della comoda possibilità di intervenire in questa fase si è già detto.

Se non che, di chi materialmente abbia provveduto alla correzione, dove la correzione sia avvenuta e con quali modalità, non vi è traccia alcuna, non essendovi verbali delle operazioni di correzione degli elaborati, ma solo della consegna al CINECA dei plichi chiusi contenenti i moduli risposte e la successiva restituzione degli stessi al MIUR, dopo la correzione.

Di cosa sia accaduto fra la consegna e la restituzione non vi è traccia documentale.

Sul punto, cfr. **Cons. Stato, II, n. 2350/2006**: "*Ed infatti, non risultano in atti verbali delle operazioni compiute dal centro di calcolo redatti contestualmente o immediatamente dopo la correzione, ma soltanto copia del verbale di consegna del materiale da parte della Commissione e copia delle graduatorie ordinate per punteggio, oltre che una relazione postuma sulle attività svolte dal Centro (redat-*

ta al fine di ottemperare ai disposti incombenti istruttori. OMIS-
SIS Peraltro, il
Centro di calcolo non ha prodotto alcuna verbalizzazione delle operazioni (che a-
vrebbe dovuto essere contestuale o immediatamente successiva ad esse), non dan-
do modo né di conoscere l'identità di coloro i quali hanno materialmente procedu-
to all'effettuazione delle operazioni (al fine di verificare la sussistenza di eventuali
incompatibilità), né di individuare i tempi, il luogo e le modalità effettive della
correzione”.

Ancora, cfr. T.A.R. Molise, I, n. 396 del 2013: “Nel merito, il ricorso è fondato. Il
Consorzio Interuniversitario al quale è stata affidata dalle Amministrazioni resi-
stenti la gestione della prova selettiva per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina
2012-2013, svoltasi a Campobasso in ambito interregionale, ha omissis di verba-
lizzare formalmente le operazioni di correzione degli elaborati della prova e que-
sto costituisce vizio procedimentale alquanto rilevante e grave, poiché non con-
sente di verificare <<ex post>> la correttezza delle operazioni medesime. Inoltre, si
può ritenere che la presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del
numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente,
sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto
possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della
prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valu-
tazione dei questionari. OMIS-
SIS Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è
rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di cia-
scun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore
prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo
scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. OMIS-
SIS E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti
sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità ammini-
strativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I,
14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n.
1105)”.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'ecc.mo Tribunale adito di voler ordinare all'Università di Bari di depositare copia dei verbali e/o elenchi riportanti i dati personali dei concorrenti e che gli stessi sottoscrivevano all'inizio ed alla fine della prova (ad es. fogli presenza), nonché la copia del "modulo risposte" annullato del ricorrente, non consegnati al ricorrente in sede di accesso agli atti.

ISTANZA CAUTELARE

I provvedimenti impugnati precludono al ricorrente – **che ha ottenuto il punteggio necessario per superare la prova di ammissione** – di iscriversi il prossimo anno accademico al corso di medicina e chirurgia, pregiudicando così la regolarità della propria carriera di studi e mortificando convinte ambizioni ed attitudini personali.

In coerenza con altre decisioni cautelari del giudice amministrativo, si chiede l'adozione delle opportune misure cautelari, anche con l'ammissione con riserva al corso di studi in parola, al fine di consentire al ricorrente di iscriversi tempestivamente all'anno accademico 2014/2015.

P.Q.M.

voglia l'ecc.mo Collegio adito accogliere il presente ricorso, e, quindi, annullare, previa sospensiva, gli atti ed i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite.

Si allega copia dei seguenti atti e documenti:

1. istanza di partecipazione alla prova di ammissione del ricorrente;
2. scheda anagrafica del ricorrente;
3. modulo risposte del ricorrente;
4. username del ricorrente;
5. D.R. n. 1641 del 7.5.2014.

Ai sensi degli artt. 9 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 30.5.2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Bari, 23 giugno 2014

(avv. Marco Palieri)

ii. che l'adito T.A.R. di Bari adottava l'ordinanza n. 972/14 del 31.7.2014,
dal seguente contenuto:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2014, proposto da:

Leonardo Rodio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia, 14;

contro

Università degli Studi di Bari; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, presso la quale domicilia per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

CINECA; Diego Aiello; Annamaria Compagnone;

per l'annullamento

a. -del decreto n. 1641 del 7.5.2014 del Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", di approvazione degli atti del concorso di ammissione per l'anno accademico 2014/15, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso la stessa Università di Bari;

b. -dei verbali tutti della procedura concorsuale e delle relative graduatorie;

c. -del decreto rettorale n. 402 del 7.2.2014 e dei decreti ministeriali n. 85 del 5.2.2014 e n. 449 del 12.6.2013, nella parte in cui prevedono (oltre alla presenza di un codice a barre), anche la presenza di un codice numerico sul materiale concorsuale;

d. -di ogni altro o provvedimento presupposto, conseguente ovvero comunque connesso a quelli innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli ivi citati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Marco Palieri e avv. dello Stato Isabella Piracci;

Vista l'Ordinanza n. 884 dell'11.07.2014 della Seconda Sezione di questo Tribunale, che ha riconosciuto la competenza territoriale del Tar Lazio – Roma, in un analogo giudizio;

Rilevato nella specie che i provvedimenti adottati dal Rettore dell'Università di Bari, oggetto del presente ricorso, sia pur relativi all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso la stessa Università, sono l'effetto di quanto disposto dai decreti ministeriali, pure oggetto di impugnazione;

Considerato che le censure articolate si appuntano su profili di carattere preliminare e generale, comuni a tutte le procedure selettive svoltesi nei singoli Atenei in virtù dei suddetti decreti ministeriali, sicché la decisione del gravame è destinata ad incidere sul complesso delle procedure stesse;

Rilevato pertanto che la competenza a definire la presente controversia spetta al Tar del Lazio, con sede in Roma ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 3°, c.p.a., innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il Tar Lazio – Roma, quale giudice territorialmente competente.

Spese al definitivo.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario, Estensore

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto, nella qualità in atti,

RIASSUME

il giudizio innanzi il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, e, quindi,

INSISTE

per l'accoglimento del ricorso, e, quindi, per l'annullamento, **previa sospensiva**:

- a. del decreto n. 1641 del 7.5.2014 del Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", di approvazione degli atti del concorso di ammissione per l'anno accademico 2014/15, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso la stessa Università di Bari;
- b. dei verbali tutti della procedura concorsuale e delle relative graduatorie;
- c. del decreto rettorile n. 402 del 7.2.2014 e dei decreti ministeriali n. 85 del 5.2.2014 e n. 449 del 12.6.2013, nella parte in cui prevedono (oltre alla presenza di un codice a barre, anche) la presenza di un codice numerico sul materiale concorsuale;
- d. di ogni altro o provvedimento presupposto, conseguente ovvero comunque connesso a quelli innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli ivi citati.

Ai fini fiscali, si dichiara che non vi è obbligo del versamento di ulteriore contributo unificato, trattandosi della prosecuzione del medesimo giudizio per il quale sono stati assolti i relativi obblighi.

Bari, 1° agosto 2014


(avv. Marco Palieri)

Relazione di notificazione: il sottoscritto, avv. Marco Palieri, con studio in Bari, alla via Venezia n. 14, debitamente autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53 del 1994, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, giusta deliberazione del 09 luglio 2008, quale procuratore e difensore del sig. Leonardo RODIO secondo procura speciale in atti, ha notificato, ai sensi degli artt. 1 e 3 leg. cit., l'antescritto atto di riassunzione, avvalendosi del servizio postale secondo le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982, inviando copia conforme all'originale, mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale sito in Bari, alla via Quarnaro n. 10, denominato "Bari 2", ai seguenti destinatari:

1. Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del leg. rapp. p.t., con sede in Bari, alla Piazza Umberto I – CAP 70121;

Firma dell'avvocato notificante

(avv. Marco Palieri)

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

2. Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona del leg. rapp. p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – CAP 00186;

Firma dell'avvocato notificante

(avv. Marco Palieri)

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

3. Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – CAP 00186;

Firma dell'avvocato notificante

(avv. Marco Palieri)

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

4. CINECA, in persona del leg. rapp. p.t., con sede legale in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna;

Firma dell'avvocato notificante

(avv. Marco Palieri)

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

5. sig. Diego AIELLO, residente in Castellana Grotte (BA), alla piazza Nicola e Costa n. 3 – CAP 70013;

Firma dell'avvocato notificante

(avv. Marco Palieri)

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE

6. sig.ra Annamaria COMPAGNONE, residente in Turi (BA), alla via Vecchia Mola –
CAP 70010;

Firma dell'avvocato notificante

(avv. Marco Palieri)

TIMBRO DI VIDIMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE